

L'Organismo per assistere i debitori a rischio lottizzazione

Giovanni Esposito

Il criterio di nomina dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa potrebbe compromettere il successo delle procedure d'allerta previste dalla riforma della legge fallimentare. Chiunque abbia un minimo di esperienza in procedure concorsuali può dire che una delle criticità che fa naufragare gli strumenti di risanamento della crisi è il rapporto imprenditore-organismi, sodalizio di necessità caratterizzato da reciproco sospetto, nel quale, sovente, il

primo vede nel secondo un marziano catapultato sulla terra e quest'ultimo guarda all'altro come a un bandito-truffatore.

Al fine di agevolare l'emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, la riforma del diritto fallimentare ha previsto una procedura di composizione assistita dalla crisi. Per vincere lo scetticismo degli imprenditori, si caratterizza per avere natura non giudiziale. Ciò nonostante, il legislatore inciampa sull'Organismo dedicato all'assistenza del debitore. Istituito presso ciascuna Camera di

commercio, dovrà nominare un collegio di almeno tre esperti designati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, l'altro dalla camera di commercio e l'ultimo dalle associazioni di categoria.

Pur essendo la scelta fatta attingendo da un apposito albo, vi sono vari elementi che inducono a temere che la procedura di nomina perseveri in un'errata direzione di marcia. Infatti:

- 1) non appare garantita la trasparenza delle nomine;
- 2) non si comprende come possa funzionare un Organismo

collegiale di nomina plurima;

- 3) la professionalità dei soggetti individuati, essendo a rischio lottizzazione, va dimostrata;
- 4) l'Organismo non ha alcun interesse al buon esito della procedura;
- 5) la nomina sarebbe, nuovamente, imposta con caratteristiche unilaterali al debitore.

Una volta stabiliti i requisiti per l'accesso a tale albo, non sarebbe stato opportuno che alle parti fosse consentito di indicare o, almeno, partecipare al processo di individuazione dei professionisti?